

TI_GERICHTE 38.2007.106 vom 7. November 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-11-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2007.106_d20071107

FR: TI_GERICHTE 38.2007.106 du 7 novembre 2007

IT: TI_GERICHTE 38.2007.106 del 7 novembre 2007

Regeste

Inidoneità al collocamento. Prima dell'inizio della propria attività indip. disponibile per potenziale DL solo per c.ca 1 mese. Con l'avvio della nuova attiv. non più disponibile per il mercato del lavoro (inid. sogg.). Non diritto, quindi, a ind. compensative. Richiesta ind. per avvio attiv. indep. irricevibile

Erwägungen

E. 15

Idoneità al collocamento Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell'assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell'AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell'assicurato. L'idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l'assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002 L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista. Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1). Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica, dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. 1a; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20). Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro. Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente. Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27). L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56). Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

2.4. La nostra Massima Istanza ha comunque stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti). Al riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA ha, tra l'altro, ribadito che: "(...) On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2). Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (...)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03) Al riguardo cfr. pure STFA del 15 gennaio 2004 nella causa Service de l'emploi en matière d'assurance-chômage c/ H., C 313/02, pubblicata in DLA 2004 N. 11 pag. 118 segg. 2.5. In una sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del TCA,

il TFA ha negato l' idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire per un perfezionamento linguistico all'estero. In un'altra sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare rilevato: " Ad ogni modo si osserva che anche nel merito l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento, questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5° e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V 520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e mezzo)." In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento linguistico. In una sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 il TFA ha stabilito che un assicurato, iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è stato dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio militare nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto inidoneo al collocamento. L'Alta Corte si è in particolare così espressa: " 2.1 Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf die Rechtsprechung erwogen, dass zufolge der Umdisposition in Form der Nachrekrutierung am 13. Februar 2004 die Vermittlungsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt bis zum Beginn der Rekrutenschule am 15. März 2004 unter der Annahme zu prüfen sei, der Versicherte hätte die betreffende Disposition bereits vor oder spätestens bei der Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung getroffen, wohingegen die Vermittlungsfähigkeit bis zum Zeitpunkt der Nachrekrutierung in der Annahme zu prüfen sei, der Beschwerdegegner hätte die Rekrutenschule - wie ursprünglich geplant - erst im Sommer 2005 absolviert. Im Gegensatz zum AWA bejahte das kantonale Gericht daher die Vermittlungsfähigkeit bis zum 13. Februar 2004 mit der Begründung, der Zeitraum von rund 18 Monaten bis im Sommer 2005, während welchem der Versicherte der Arbeitsvermittlung zur Verfügung gestanden wäre, begründe keine Vermittlungsunfähigkeit. Für die Zeit nach der Nachrekrutierung bis zum Beginn der Rekrutenschule hingegen sei die Vermittlungsfähigkeit auch unter der Hypothese, der Beginn der Rekrutenschule am 15. März 2004 sei für den Beschwerdegegner bereits am 15. Dezember 2003 festgestanden, zu verneinen, da die konkreten Aussichten, in der zur Verfügung stehenden Zeit von rund 13 Wochen eine qualifizierte Tätigkeit als kaufmännischer Angestellter zu finden, äusserst gering seien. Auf die sorgfältigen und überzeugenden Erwägungen kann verwiesen werden. (...) 2.3 Dementsprechend kann auch im vorliegenden Fall - wie dies die Vorinstanz korrekt erwogen hat - die Umdisposition erst auf die Vermittlungsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt einen Einfluss haben. Dabei erstreckt sich die Prüfung der konkreten Aussichten, in der zur Verfügung stehenden Zeit angestellt zu werden, zugunsten des Versicherten auf die gesamte Zeitspanne ab Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung bis Beginn der Rekrutenschule, nicht nur auf die Zeit ab Umdisposition bis Beginn der Rekrutenschule,

was unter den konkreten Umständen jedoch die Vermittlungsfähigkeit ab dem Zeitpunkt der Nachrekrutierung trotzdem nicht zu begründen vermag. Für den Zeitraum bis 13. Februar 2004 ist die Vermittlungsfähigkeit mit dem kantonalen Gericht indessen zu bejahen. Vor der Nachrekrutierung war einerseits ungewiss, ob der Beschwerdegegner überhaupt militärdiensttauglich sei, und andererseits - bejahendenfalls - wann er in die Rekrutenschule einrücken müsste. Insofern kann für diese Periode nicht von einer anderweitigen Disposition auf einen bestimmten Termin und einer daraus resultierenden (zu) kurzen Zeit für eine neue Beschäftigung ausgegangen werden. Allfällige ungenügende Arbeitsbemühungen sodann wären - wie dies die Vorinstanz ebenfalls korrekt darlegt - mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu sanktionieren." Infine, in una sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007, il Tribunale federale ha negato l'idoneità al collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro per soli due mesi, argomentando: " Erschwerend war insbesondere, dass die Monate Juli und August für kaufmännische Tätigkeiten - nicht wie beispielsweise für das Gastgewerbe - typische Ferienmonate sind (vgl. auch den nicht publizierten Teil der E. 3b des Urteils BGE 126 V 520). Daran vermag nichts zu ändern, dass die Versicherte ab 27. Juni 2005 eine befristete Stelle gefunden hat, denn angesichts der damaligen Lage auf dem Arbeitsmarkt konnte - wie das kantonale Gericht dargelegt hat - bei prospektiver Beurteilung nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer Anstellung ausgegangen werden, sondern musste eine solche als Glücksfall bezeichnet werden." 2.6. In una direttiva pubblicata nella Prassi LADI 2006 / 29 la Segreteria di Stato dell'economica (SECO) si è così espressa: " L'assicurato che, all'inizio della disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve poiché ha pianificato il proprio tempo a partire da una determinata data (p.es. prima di un viaggio all'estero, del ritorno definitivo al proprio Paese per uno straniero, del servizio militare o di una formazione oppure se l'assicurato si lancerà in un'attività indipendente, ecc.) non è in genere idoneo al collocamento, poiché le possibilità di essere assunto sono troppo esigue. Se l'assicurato è disponibile durante almeno tre mesi, egli è considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a tre mesi, l'idoneità al collocamento può eccezionalmente essere riconosciuta a un assicurato se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e della flessibilità dell'assicurato (p. es. se è disposto a esercitare un'attività al di fuori della professione appresa e ad accettare occupazioni temporanee), egli ha presumibilmente qualche possibilità di trovare un impiego." Questa direttiva è stata ripresa nella Circolare relativa all'indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007, marginale B 227 nella quale la SECO ha inoltre rilevato: " (...) Se invece un assicurato si ritira dal mercato del lavoro durante il periodo in cui percepisce l'indennità di disoccupazione in quanto ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa data, ad esempio per trasferirsi definitivamente all'estero o per prestare servizio militare, la sua idoneità al collocamento va esaminata come se avesse annunciato questa circostanza al momento dell'iscrizione alla disoccupazione. In tal caso la cassa terrà conto dell'intera durata della disoccupazione e non soltanto del tempo rimanente prima della sua cancellazione dalla disoccupazione." Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3. 2.7. Nell'evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, dopo che il contratto di impiego stagionale - dal 17 marzo al 30 settembre 2007 - con _____, gestore del _____ di _____, è giunto a termine, si è iscritto nuovamente in disoccupazione il 26 settembre 2007 con effetto dal 1° ottobre 2007 (cfr. doc. A1, 4, 5, 6, 8, 9). Egli ha dichiarato di cercare un'occupazione al 100% quale

impiegato di commercio (cfr. doc. 9). L'insorgente, all'inizio della propria disoccupazione, ha informato il consulente del personale di avere ritirato, con altre due persone, la gerenza del _____ di _____ e che l'apertura del ristorante sarebbe avvenuta il 5 novembre 2007 (cfr. doc. 8, 6). In effetti la ditta _____ è stata costituita mediante atto pubblico il 10 agosto 2007 e iscritta a RC il 28 agosto 2007 (cfr. doc. 6; estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch). Risale a tale data pure l'iscrizione a RC dell'assicurato quale socio e gerente con diritto di firma individuale della Sagl menzionata. Egli detiene, inoltre, una quota sociale di fr. 7'000.--. Le ulteriori due quote, di fr. 7'000.-- ciascuna, sono possedute da _____, rispettivamente da _____, entrambi pure soci gerenti con firma individuale (cfr. estratto RC). Il ricorrente nell'atto di opposizione del 14 novembre 2007 ha, poi, confermato che la sua occupazione presso il citato ristorante è iniziata il 5 novembre 2007 (cfr. doc. 4). In relazione alla gestione del _____ è utile rilevare, in primo luogo, che l'assicurato e i suoi soci hanno previsto un'apertura annuale dell'esercizio pubblico. Nel periodo invernale da lunedì a sabato dalle ore 6.30 alle 19.00 e nel periodo estivo dalle ore 6.30 alle 24.00 (cfr. doc. 6). In secondo luogo, che i soci hanno interamente liberato le tre quote sociali di fr. 7'000.-- ciascuna. La società ha, altresì, acquistato l'inventario dal precedente proprietario per la somma di fr. 150'000.-- suddivisa in parti uguali tra i tre soci (cfr. doc. 6). La Sagl ha pure concluso un contratto di locazione per esercizio pubblico la cui durata si estende dal 1° novembre 2007 al 30 ottobre 2017 e la cui pigione ammonta a fr. 34'200.-- annui fino al 30 ottobre 2012 e a fr. 37'800.-- annui fino al 30 ottobre 2017 (cfr. doc. 6). Infine, i soci sono tutti e tre attivi in seno al Ristorante:

_____ ricopre la funzione di cuoco e di gerente. _____ collabora alla gestione e l'assicurato si occupa della gestione, in particolare del servizio. E' stata, inoltre, assunta una cameriera a tempo pieno dal 5 novembre 2007 (cfr. doc. 6).

2.8. Chiamata ora a pronunciarsi questa Corte rammenta dapprima che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005 consid. 1; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92). L'insorgente, quando si è annunciato per il collocamento con effetto dal 1° ottobre 2007, era disponibile per un potenziale datore di lavoro soltanto per un mese e quattro giorni. Egli, infatti, già il 5 novembre 2007 ha iniziato la sua nuova attività (cfr. consid. 2.7.), la quale, alla luce degli elementi menzionati al considerando precedente, in particolare dell'impegno finanziario sostenuto dai soci della _____, della durata del contratto di locazione e dell'apertura annuale e per tutta la giornata dell'esercizio pubblico, non risultava transitoria o accessoria. Del resto l'insorgente, in occasione dell'audizione dinanzi alla Sezione del lavoro del 30 ottobre 2007, ha dichiarato che: "(...) A precisa domanda rispondo che dal momento dell'avvio della mia nuova attività lavorativa presso il _____ (il 05.11.2007) non sarò più disponibile, dal profilo della disoccupazione, al mercato del lavoro poiché sarò principalmente impiegato in questa nuova attività senza più ricercare o accettare se si presentassero dei nuovi lavori." (cfr. doc. 6). Il TCA, quindi, nella presente fattispecie, ritiene che l'assicurato, conformemente alla giurisprudenza federale e alla Circolare del SECO menzionate ai consid. 2.5. e 2.6., non possa essere considerato idoneo al collocamento nel periodo antecedente l'inizio dell'attività per il _____ di _____, e meglio dal 1° ottobre al 4 novembre 2007, considerato che il medesimo avrebbe potuto impegnare la propria capacità lavorativa per un breve lasso di tempo (cfr. pure STCA 38.2007.22 del 27 agosto 2007; STCA 38.2006.3 del 13 settembre 2006). La

possibilità di reperire un impiego nella professione di impiegato di commercio (cfr. doc. 9; consid. 2.7.) o in altre attività per un così breve periodo era infatti estremamente limitata (cfr. STCA 38.2007.51 del 12 novembre 2007). 2.9. Il ricorrente risulta inidoneo al collocamento anche per quanto attiene al lasso di tempo a partire dal 5 novembre 2007. Questa conclusione si giustifica già solo alla luce di quanto affermato dall'assicurato davanti all'amministrazione alla fine del mese di ottobre 2007, ossia che dal 5 novembre 2007 non sarebbe più stato disponibile al mercato del lavoro e non avrebbe più ricercato o accettato, se si fossero presentati, nuovi lavori (cfr. doc. 6; consid. 2.8.). In effetti dal tenore di tale dichiarazione, come peraltro dal fatto che l'assicurato per la nuova attività intrapresa ha effettuato, unitamente a due soci, degli investimenti finanziari di importanza non trascurabile (cfr. consid. 2.7.), emerge che il ricorrente non aveva nessuna intenzione di lasciare la propria occupazione per la _____ di cui è socio e gerente. In simili condizioni, essendo risultato inidoneo al collocamento pure posteriormente al 5 novembre 2007, all'assicurato deve essere negato il diritto a indennità di disoccupazione compensative per l'arco di tempo successivo al 5 novembre 2007. La richiesta dell'assicurato di essere posto al beneficio di prestazioni tenuto conto del guadagno intermedio (cfr. doc. 6, I), deve, pertanto, essere respinta. Il computo del guadagno intermedio al fine della determinazione delle indennità compensative a cui un assicurato ha diritto (cfr. art. 22, 23, 24 LADI) costituisce infatti unicamente una modalità di calcolo dell'indennità spettante a un assicurato. Il diritto a tali indennità implica, dunque, il previo adempimento dei presupposti per beneficiare delle indennità di disoccupazione, fra i quali vi è appunto l'idoneità al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI). Se i requisiti di cui all'art. 8 LADI non sono realizzati, nemmeno entra in linea di conto un eventuale versamento di indennità giornaliera, a prescindere dal modo secondo cui conteggiarle. Riguardo all'asserzione formulata dall'assicurato nel ricorso secondo cui se non fosse entrato nella società, rimanendo dipendente della neo costituita ditta, avrebbe potuto percepire le indennità di disoccupazione (cfr. doc. I), giova evidenziare che in concreto decisivo per negare il diritto alle menzionate indennità è comunque il fatto che il ricorrente, dichiarando di non essere disponibile per il mercato del lavoro dal 5 novembre 2007, è risultato inidoneo al collocamento soggettivamente, indipendentemente dal suo ruolo in seno alla Sagl. 2.10. In relazione al desiderio del ricorrente di ricevere un aiuto da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione mediante le indennità speciali per promuovere la sua nuova attività (cfr. doc. I, 6), è utile segnalare che secondo l'art. 71a LADI l'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliera al massimo nella fase di progettazione di tale attività (art. 71a cpv. 1 LADI). Per questa categoria di assicurati essa può assumere il

E. 20

per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù del decreto federale del 22 giugno 1949 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri. In caso di perdita l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione (art. 71a cpv. 2 LADI; cfr. SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 212; STFA del 9 aprile 2001 nella causa C., C 291/00). L'art. 71b cpv. 1 LADI stabilisce che gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'art. 71a cpv. 1 se: a. senza colpa propria, sono disoccupati; b. ... c. hanno almeno 20 anni e d. presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura. Il cpv. 2 della medesima norma prevede che gli assicurati che adempiono le

condizioni di cui al cpv. 1 lett. a e c ed entro un termine di 9 mesi di disoccupazione controllata presentano alla cooperativa di fideiussione un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall'art. 71a cpv. 2. Il cpv. 3 enuncia che durante la fase di progettazione l'assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l'articolo 17. L'art. 71d LADI sancisce che al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell'ultima indennità giornaliera, l'assicurato deve informare il servizio cantonale se intraprende un'attività lucrativa indipendente. L'obbligo di comunicazione incombe alla cooperativa di fideiussione se l'assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione (cpv. 1). Se l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere si applica un termine quadro di quattro anni. Le indennità giornaliera non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'articolo 27 (cpv. 2). Ai sensi dell'art. 95a OADI è considerata fase di progettazione il lasso di tempo necessario all'assicurato per pianificare e preparare un'attività lucrativa indipendente. Detta fase di progettazione inizia con l'autorizzazione della domanda e termina dopo la riscossione delle indennità giornaliere speciali autorizzate in virtù dell'art. 95b OADI. Gli assicurati che possono beneficiare delle indennità ex art. 71a LADI segg. sono liberi di scegliere la forma giuridica per la loro attività indipendente. Possono creare società con o senza personalità giuridica (cfr. Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) emessa dal SECO, ottobre 2004, p.to K11 il cui tenore corrisponde al p.to K11 della Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2008). Dalle carte processuali risulta che l'insorgente, dopo che l'URC gli aveva fornito la necessaria documentazione a seguito dello scritto del 28 settembre 2007 (cfr. doc. 8 allegato 2), non ha continuato l'iter afferente all'inoltro della relativa domanda (cfr. doc. III). L'assicurato stesso, pur contestando quanto asserito dall'amministrazione, ha ammesso tale circostanza con il ricorso, sostenendo che: "(...) Mi chiedo come potevo inoltrare la richiesta di aiuti se già al momento del colloquio con il mio collocatore e inseguito davanti al signor _____, mi era stato fatto capire che non ero idoneo al collocamento!" (Doc. I) Il TCA non può ora chinarsi sulla questione di sapere se l'assicurato non ha proseguito con l'iter tendente all'ottenimento delle indennità di cui agli art. 71a LADI segg. a seguito di un'eventuale mancata informazione da parte dell'URC, consistente, se del caso, nel non avere indicato che la procedura per il sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente e quella relativa alle indennità di disoccupazione sono differenti e sottostanno a condizioni diverse. Tale quesito esula, in effetti, dalla presente vertenza. E' la decisione su opposizione impugnata che determina l'oggetto dell'impugnazione (cfr. DTF 130 V 388; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti). In casu, la decisione su opposizione contestata concerne unicamente il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione a causa dell'inidoneità al collocamento dell'assicurato dal 1° ottobre 2007 (cfr. consid. 1.1.). Al riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione su opposizione emessa da un Istituto assicuratore LAINF (cfr. DTF 130 V 388; SVR 2003 EL nr. 2; STFA del

dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine). Su questo punto il ricorso presentato dall'assicurato è, conseguentemente, irricevibile. L'assicurato può comunque ancora inoltrare la domanda volta alla concessione di indennità ex art. 71a LADI segg. debitamente documentata, spiegando le ragioni per le quali non l'ha interposta prima e chiedendo l'emanazione di una decisione formale in merito da parte dell'URC di _____ con l'indicazione dei rispettivi rimedi di diritto. A titolo abbondanziale va in ogni caso, osservato, per quanto concerne il merito della richiesta di indennità ai sensi degli art. 71a LADI segg., che il TFA, in una sentenza C 118/03 del 13 febbraio 2004, ha stabilito che gli assicurati che riprendono un'attività già esistente non hanno diritto a tali indennità nel caso in cui il progetto in questione non sia nella fase iniziale di semplice idea, bensì si sia già concretizzato. 2.11. Alla luce di tutto quanto esposto ai considerandi precedenti, questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione del 6 dicembre 2007 emanata dalla Sezione del lavoro.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.